

RISOLUZIONE N. 32/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 22 giugno 2023

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di cui all'articolo 1, commi da 112 a 114, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

L'articolo 1, comma 112, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

Il successivo comma 113 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022 disciplina le condizioni e i termini di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 112.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“1721” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR - Opzione comunicata all'intermediario - art. 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;**
- **“1722” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR -**

Opzione esercitata dal contribuente in dichiarazione - art. 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

L'articolo 1, comma 114, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che per i contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e V del comma 1 dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall'impresa di assicurazione a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento, alle condizioni ivi indicate.

Al riguardo, si evidenzia che l'imposta sostitutiva in argomento non è compensabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

- **“1726” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi di capitale compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione - art. 1, comma 114, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.**

* * *

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, con l’indicazione nel campo “*Anno di riferimento*”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “*AAAA*”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente